



## COMUNE DI RAPOLLA

Provincia di Potenza

UFFICIO SUAP

Via A. Moro, 27 Rapolla  
C.F. 85000450768 P.I. 00769230764



Rapolla data del protocollo

**Oggetto: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi e/o disposizioni per conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### Premesso che

- in data 22/12/2023 con nota prot. n. 02163020767-22122023-1431 è stato segnalato l'avvio dell'attività " ██████████ SOCIETA' COOPERATIVA";
- l'istruttoria operata dagli uffici, ha evidenziato la carenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, inerenti l'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n.58, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 19 luglio 2023;

**Visto** l'art. 19, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., secondo cui:

*“L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.*

*Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”;*

**Visto** il regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto e l'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15 ter del decreto- legge 30 aprile 2019, n.34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n.58, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 19 luglio 2023;

**Visto** l'art. 6 del precitato regolamento che detta - *Disposizioni particolari per il caso di trasformazione, fusione, scissione di società e cessazione di azienda o di un suo ramo d'azienda* così come di seguito riportato:

1) La Società ovvero l'Ente risultante della trasformazione, dalla fusione, anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario dell'Azienda o di un suo ramo, **subentra negli obblighi tributari della società trasformata**, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali, dei relativi interessi e delle relative sanzioni ed oneri accessori.

2) Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione, anche parziale, di società ovvero di cessione di azienda o di un suo ramo, ciascuna società o soggetto **cessionario è obbligato in solido, al pagamento delle somme dovute per i tributi** imposti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

3) Nel caso di cessione di azienda o di un suo ramo, sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 D.P.R n.472/1997.

4) **L'Ufficio competente, pertanto non rilascia** licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, nei casi in cui vi sia irregolarità tributaria riferita alla società trasformata, fusa o scissa, o al cedente.

**Ritenuto**, pertanto, di dover disporre il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa con Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 02163020767-22122023-1431 del 22/12/2023 e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, ai sensi dell'art. 19, comma 3, primo periodo della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- **Vista** L. n. 241/1990 e dell'art. 3 del regolamento disciplinante misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter d.l. 34/2019, così come modificato dalla legge n.58/2019;
- **Vista** la Legge n. 689 del 24.11.1981;
- **Accertata** la propria competenza in materia;

**PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE**

**ORDINA**

alla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED]  
residente in [REDACTED]  
ai sensi dell'art. 19 comma 3 primo periodo della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il  
**divieto immediato di prosecuzione** dell'attività intrapresa con Segnalazione  
Certificata di Inizio Attività prot. n. 02163020767-22122023-1431 del 22.12.2023  
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, con l'avvertimento che, in  
caso di inottemperanza, si procederà ai sensi della normativa vigente.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60  
giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

L'istruttore  
*dott.ssa Francesca Buchicchio*

Il Responsabile dell'Area  
*Dott. Pasquale Ricciardella*